

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, MACERATINI, TRANTINO**

Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale per l'acquisizione delle relazioni dei consulenti tecnici nel fascicolo per il dibattimento

*Presentata il 19 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il principio della formazione della prova nel dibattimento impone che sugli accertamenti peritali svolti nella fase delle indagini preliminari i consulenti tecnici riferiscano oralmente. Solo dopo l'audizione il giudice può acquisire le note scritte e le relazioni.

Tali formalità, coerenti con il sistema ed assolutamente rispettose del contraddittorio tra le parti, che impongono la citazione e la presenza del consulente al dibattimento, appaiono del tutto sovrabbondanti quando si tratti di accertamenti semplici i cui risultati sono accettati e non sono contestati dalle parti.

• Il consulente è costretto a lunghe attese prima che inizi il dibattimento anche quando, nel riferire al giudice, debba limitarsi a confermare quanto risulta dalle sue

note ed a consegnare una breve relazione scritta.

Per evitare inutili perdite di tempo e per rendere più semplice e snella l'indagine dibattimentale pare opportuno consentire che le relazioni dei consulenti tecnici — nominati a sensi degli articoli 359 e 360 del codice di procedura penale — possano essere accolte nel fascicolo per il dibattimento.

Tale inserimento è possibile solo quando i risultati dell'indagine non siano contestati e non si esclude che le parti, il pubblico ministero o i difensori, possano chiedere la citazione del perito al dibattimento quando ne ravvisino la necessità o l'opportunità.

L'inserimento della relazione nel fascicolo per il dibattimento non limita in alcun modo i diritti delle parti né lede il principio del contraddittorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) le relazioni dei consulenti tecnici nominati a sensi degli articoli 359 e 360, se le conclusioni non siano state contestate dalle parti nell'udienza preliminare ».